



**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Delibera n. 73/2013/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Enrica LATERZA	Presidente
Dott.	Mario PISCHEDDA	Consigliere
Dott.	Giancarlo ASTEGIANO	Consigliere relatore
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Primo referendario
Dott.	Walter BERRUTI	Primo Referendario

Nell'adunanza del giorno 10 aprile 2013;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, n. 10/AUT/2012/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e sul rendiconto dell'esercizio 2011 ed i relativi questionari;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2011, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Arquata Scrivia (AL)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il Magistrato Istruttore Giancarlo Astegiano;

**Premesso**

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co.166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo con funzione collaborativa, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. La natura collaborativa del controllo è evidenziata dalla circostanza che è rimessa all'Ente l'adozione delle necessarie misure correttive, anche se spetta alla Corte dei conti vigilare sull'adozione ed efficacia degli interventi correttivi, trattandosi di attività indispensabile, anche nell'interesse di tutti i soggetti che costituiscono la Repubblica, per rendere effettiva l'effettività del controllo (Corte Cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37).

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella delibera, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Da ultimo, l'art 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*.

In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"* gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a

ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

*Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis., co. 3 del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.*

*In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.*

#### **Considerato**

Dall'esame della relazione, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dall'Organo di revisione dei conti del Comune di **Arquata Scrivia** (AL), relativa al rendiconto dell'esercizio 2011 e dalla successiva istruttoria, è emerso che la parte corrente del bilancio è stata chiusa con una differenza negativa, finanziata mediante l'utilizzo di entrate derivanti dal rilascio di permessi a costruire nonché dall'avanzo di amministrazione.

A seguito delle verifiche e degli accertamenti preliminari, è stata svolta attività istruttoria nel corso della quale la predetta criticità è stata formalmente segnalata al Comune di **Arquata Scrivia**.

In data 29 gennaio 2013 il Sindaco dell'Ente ha trasmesso una nota contenente alcuni chiarimenti e, dopo aver esaminato le deduzioni dell'Amministrazione, il Magistrato Istruttore ha ritenuto opportuno sottoporre all'esame della Sezione la questione inerente all'osservanza della disciplina dell'equilibrio della parte corrente del bilancio del Comune di **Arquata Scrivia**, chiedendo al Presidente della Sezione di fissare apposita camera di consiglio.

#### **Ritenuto**

1. L'esame dei dati del rendiconto relativo all'esercizio 2011 del Comune di **Arquata Scrivia** ha evidenziato che la parte corrente del bilancio è stata chiusa con una differenza negativa pari ad euro **-191.925,28**, finanziata mediante l'utilizzo di contributi per permessi a costruire e con applicazione dell'avanzo di amministrazione, come si evince dalla tabella che segue:

	2009	2010	2011
Totale entrate titoli I-II-III	3.334.312,96	4.695.867,68	4.386.813,53
Spese titolo I	3.316.835,25	4.304.921,20	4.331.097,61
Rimborsi per prestiti	285.284,24	353.891,90	247.641,20
Differenza di parte corrente	<b>-267.806,53</b>	<b>37.054,58</b>	<b>-191.925,28</b>
Utilizzo avanzo di amministrazione	167.012,90	203.000,00	106.486,88
Contributo per permessi di costruire	127.734,21	0,00	95.028,00
Altre entrate	0,00	16.756,00	0,00
Saldo al netto delle variazioni	26.940,58	223.298,58	9.589,60

Dai dati contenuti nella tabella che precede si evince che anche nel 2009 il bilancio dell'ente presentava una differenza negativa pari ad euro – **267.806,53**. Peraltro, limitando l'esame ai dati del biennio 2010 – 2011 si evince che la situazione di disequilibrio è conseguente ad una consistente diminuzione delle entrate dei primi tre Titoli alla quale non si è affiancata una riduzione delle spese correnti che, al contrario, sono aumentate.

**1.1.** Il Sindaco del Comune di **Arquata Scrivia**, con la citata nota del 29 gennaio 2013, ha precisato che nel 2011 per finanziare la spesa corrente, sono stati utilizzati proventi derivanti dal rilascio dei permessi a costruire per euro 95.028 (corrispondenti al 20,97% dei proventi accertati), e applicato l'avanzo per euro 106.486,88, con destinazione specifica per estinzione anticipata dei mutui. Ha asserito, inoltre, che gli oneri per permessi a costruire hanno “finanziato spesa corrente non ripetitiva e non strumentale all'aumento della stessa” e che nel 2013 non saranno più utilizzati gli oneri per il finanziamento di spese correnti.

**1.2.** Il mantenimento dell'equilibrio della parte corrente del bilancio è elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria degli Enti locali perché denota la capacità dell'Ente di assicurare la spesa corrente con le risorse ordinarie (primi tre Titoli delle Entrate) derivanti dal prelievo tributario, dai trasferimenti dallo Stato o da altre Amministrazioni pubbliche e dai proventi dei servizi e delle attività svolte in favore della comunità locale.

In proposito l'art. 162, co. 6 del TUEL prevede espressamente che, sia in sede di approvazione del bilancio di previsione che nella successiva gestione, venga garantito l'equilibrio della gestione corrente intesa quale saldo positivo o pareggio dato dalla differenza tra la somma dei primi tre Titoli delle entrate e la somma delle spese correnti con quelle necessarie per il rimborso delle quote capitali dei mutui e dei prestiti obbligazionari.

In questo modo il legislatore ha inteso assicurare un equilibrio economico – patrimoniale impedendo il finanziamento di spese ordinarie e ricorrenti con entrate straordinarie o in conto capitale.

Il verificarsi di una situazione di squilibrio nella quale le spese correnti sono superiori alle entrate ordinarie evidenzia l'esistenza di un'anomalia gestionale che può essere temporanea o duratura.

Nel primo caso è sufficiente ricercare le cause della situazione di squilibrio che può essere determinata da incrementi di spesa eccezionali o da una imprevista riduzione delle entrate e porre in essere interventi di natura eccezionale che possono consistere in riduzioni di spesa, laddove possibile, o nell'utilizzo di entrate patrimoniali di Titolo IV per garantire l'equilibrio.

Nel secondo la questione è più complicata poiché se lo squilibrio si ripete nel tempo è sicuro indice di una spesa che è divenuta strutturalmente superiore alle entrate ed i rimedi che l'ente deve adottare debbono essere maggiormente incisivi e complessi poiché devono consistere, alternativamente o congiuntamente, in una progressiva riduzione della spesa o in un aumento delle entrate ordinarie (primi tre Titoli).

L'importanza dell'equilibrio di bilancio è stata recentemente ribadita dal legislatore che, nell'ambito della legge di attuazione del principio del pareggio di bilancio previsto dall'art. 81 della Costituzione, ha stabilito che i bilanci delle Regioni, dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:

a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;

b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti (art. 9, co. 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243).

Ha stabilito, inoltre, che qualora, in sede di rendiconto di gestione gli Enti in questione registrino un valore negativo dei saldi indicati sopra sono tenuti ad adottare misure di correzione tali da assicurarne il recupero della differenza negativa entro il triennio successivo (co. 2, del citato art. 9).

Anche se le disposizioni da ultimo richiamate si applicheranno a partire dall'esercizio 2016 (art. 21, co. 3 della citata legge n. 243 del 2012), è opportuno che gli Enti locali attuino una gestione finanziaria diretta ad assicurare sia l'equilibrio della gestione di competenza che l'equilibrio della parte corrente del bilancio.

**1.3.** L'analisi dei dati contenuti nel rendiconto relativo all'esercizio 2011 del Comune di **Arquata Scrivia** evidenzia, come si è visto sopra, la presenza di un saldo negativo di parte corrente nell'esercizio 2011, che è stato finanziato, come si è visto, utilizzando entrate non ripetitive ed eccezionali (proventi relativi a permessi per

costruire) e applicando l'avanzo di amministrazione.

L'Ente non ha comunicato i dati relativi alla gestione finanziaria dell'esercizio 2012 e, quindi, la Sezione non ha elementi per verificare se la criticità segnalata sopra sia stata superata o meno.

Peraltro, dall'esame dei dati del bilancio di previsione risulta che l'ente prevedeva di impegnare spese correnti per euro 4.505.982,82, in aumento rispetto al 2011, con una differenza negativa di parte corrente pari ad euro 38.800,82, finanziata con oneri per permessi a costruire. Dai dati previsionali risulta, dunque, che anche la gestione dell'esercizio 2012 dovrebbe essere stata caratterizzata da un risultato negativo di parte corrente.

E' necessario, quindi, che l'Ente adotti le misure necessarie per applicare in modo rigoroso la previsione risultante dall'art. 162, co. 6 del TUEL.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte,

**invita**

l'Amministrazione comunale di **Arquata Scrivia** ad adottare misure gestionali utili ad assicurare l'equilibrio di parte corrente disciplinato dall'art. 162, co. 6 del TUEL, escludendo rischi per i futuri equilibri di bilancio.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione dei conti del Comune di **Arquata Scrivia**.

Il Relatore  
F.to Giancarlo Astegiano

Il Presidente  
F.to Enrica Laterza

Depositata in Segreteria **11/04/2013**

Il Funzionario preposto  
F.to Federico Sola